

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

DI LIQUIDAZIONE DEI BENI ex art.14 ter L. 3/2012 e succ. mod.

Per **Brusciano Gerardo**, nato a Napoli il 05/08/1957 C.F. BRS GRD 57M05 F839P, residente a via G. Vico, 9 Aversa (CE) ed elettivamente domiciliato in Aversa (CE) via G. Gentile n. 2 presso lo studio dell'avv. Ernesto Palumbo C.F. PLM RST 66E01 F839C dal quale è rappresentato e difeso con mandato in calce al presente atto (ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c. p. c. il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081/8111557 pec: ernesto.palumbo@avvocatismcv.it così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del dr 11 Febbraio 2005 n. 68)

PREMESSO

- a) che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art.6 L. 3/2012, caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile che determina una definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
- b) che ai sensi del medesimo articolo della L. 3/2012 il ricorrente non è qualificabile "consumatore", in quanto le obbligazioni derivano da precedente attività d'impresa, cessata e cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno;
- c) che ai sensi dell'art.7 comma 2 della legge 3/2012, come accertato dall'Occ, il ricorrente:
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012;
 - negli ultimi cinque anni non ha fatto ricorso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L.3/2012;
 - non ha subito per cause a lui imputabili alcun provvedimento di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli art. 14 e 14bis della L. 3/2012;
 - ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, di cui si riporta in calce l'elenco dettagliato;
- d) che ha provveduto a depositare l'istanza per la nomina del Gestore della crisi presso l'Organismo di composizione della crisi istituito presso l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord. Con provvedimento del 22 Ottobre 2019 l'Occ ha nominato quale Gestore della crisi il dott. **Morra Aldo**, iscritto presso l'Occ dell'Ordine

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella circoscrizione del Tribunale di Napoli Nord , con studio in Napoli al C.so Arnaldo Lucci n. 121, pec: studiomorrasarnella@legalmail.it ;

e) che ha fornito all'Occ tutta la documentazione idonea a consentire la ricostruzione della propria situazione economica e finanziaria nonché quella del proprio nucleo familiare ed ha formulato la propria proposta di liquidazione del patrimonio, riscontrata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato dall'Occ presso l'Odcec Napoli Nord, dott. Morra Aldo.

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

Il proponente è venuto a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, per la quale intende accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, che, data la sua condizione economica attuale di liquidatore della Bru-ger s.r.l. senza compenso, ed anche quella in prospettiva futura, è da considerarsi unica soluzione al problema, come accertato dall'Occ. Il Gestore della crisi ha accertato dunque che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè egli risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012; il presupposto indicato all'art. 7, comma 1, e cioè lo stato di sovraindebitamento, è l'art. 6 al comma 2 che lo definisce come ... *una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente...* secondo le scadenze originariamente pattuite.

Ciò premesso per quanto attiene più in particolare alla proposta del piano di liquidazione del patrimonio, si evidenzia, così come dichiarato dal ricorrente ed accertato dal Gestore della crisi, in particolare:

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA

L'Occ ha accertato che il ricorrente ha sempre svolto l'attività lavorativa sotto forma di impresa; il proponente non è riuscito ad adempiere regolarmente al pagamento delle proprie obbligazioni a causa della crisi economica che ha avvolto il nostro Paese colpendo indiscriminatamente i consumi di beni di largo consumo, tra cui l'abbigliamento, ed anche il settore calzaturiero, provocando il fallimento di migliaia di imprese e la cessazione di molte altre; il conseguente e permanente stato di sostanziale di stagnazione non ha consentito di produrre utili né redditi. Ciò ha generato nel tempo il debito erariale per il quale l'Agente per la riscossione ha emesso le relative cartelle esattoriali per un importo complessivo di € 278.535,43 alla data del 17 Gennaio 2019. Inoltre Enel S.p.A. il 06

Dicembre 2018 ha notificato un atto di precetto per l'importo di € 98.153,39 per un credito relativo alla ditta individuale cessata e cancellata.

In concomitanza con la crisi del settore, il ricorrente, non essendo peraltro titolare di beni immobili, mobili registrati liquidabili nonché di retribuzioni o altre utilità, è venuto a trovarsi in una reale condizione di impossibilità di adempiere qualsiasi obbligazione non riuscendo a beneficiare di alcuna utilità negli ultimi anni. A ciò si è aggiunto, come spesso accade in tali casi, un profondo stato di ansia e frustrazione che ne hanno mortificato ulteriormente qualsiasi iniziativa economica e qualsiasi reazione propositiva.

Dunque, in ragione di quanto accertato dall'Occ il ricorrente non avrebbe potuto e non potrebbe mai riuscire a pagare i debiti per tributi vari derivanti da cartelle esattoriali nei confronti di Ader e di Enel S.p.A., con l'unica certezza che i debiti potranno assumere proporzioni ancora maggiori con il ricalcolo degli interessi moratori.

Il ricorrente ha ricoperto il ruolo di legale rappresentante dal 01 Febbraio 2010 al 24 Aprile 2018, nonché è titolare del 50% delle quote, della società a responsabilità limitata denominata Bru-Ger s.r.l.¹ C.F. 03594400610, con sede legale ed operativa in S.P. Teverola-Casaluca III Tra, 11, 81030 Teverola (CE) posta in liquidazione a decorrere dal 24 Aprile 2018, che svolge attività di fabbricazione di calzature a decorrere dal 25 Giugno 2014; la società aveva precedenti denominazioni in Suolificio BB s.r.l., natura giuridica società a responsabilità limitata in vigore fino al 24 Marzo 2014 (fonte del dato Servizio Telematico) e Suolificio BB S.R.L., natura giuridica società a responsabilità limitata, in vigore fino al 30 Settembre 2010 (fonte del dato C.C.I.A.A.). La società Bru-Ger s.r.l. è stata posta in **liquidazione volontaria² dal 21 Maggio 2018**, ancora in corso, a causa della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale di cui all'art. 2484 co 1 n. 4 c.c. e, accertata la causa di scioglimento della società ex art. 2484, co 1 n. 4 c.c. il ricorrente è stato nominato liquidatore dal 24 Aprile 2018 dall'assemblea dei soci³.

Il ricorrente era titolare dell'omonima ditta denominata Brusciano Gerardo P.IVA 03439710611 attribuita il 12 Maggio 2008 e con domicilio fiscale in via Pirandello n. 6, 81030 Cesa (CE), con cui esercitava l'attività di fabbricazione di calzature, cancellata dal registro delle imprese di Caserta il 25 Luglio 2013 con cessazione il 31 Luglio 2014⁴. Dall'interrogazione del cassetto fiscale del contribuente l'Occ ha accertato che il ricorrente

¹ Dati anagrafici del contribuente 03594400610 - BRU-GER S.R.L. estratti dall'accesso al cassetto fiscale (allegato)

² (fonte visura storica Camera di commercio di Caserta del 26/07/2019)

³ Cfr. Verbale assemblea soci

⁴ (fonte Servizi Telematici – informazioni anagrafiche – Agenzia delle Entrate -

è rappresentante legale⁵ della società **Mister Franco s.n.c.** P.IVA 01640420616, dal 23 Dicembre 1986, con sede legale in via Po' n. 15 81031 Aversa (CE) a decorrere dal 24 Ottobre 1989; tale società non è mai stata operativa ed è stata rilasciata dall'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di cessazione della partita IVA dal 05 Settembre 2012. Inoltre la società è stata cancellata dal registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Caserta per la morte del socio.

Il ricorrente è venuto a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento a cui non riesce a far fronte a causa della crisi economica che ha investito il settore delle calzature, per cui ha dovuto cessare l'attività esercitata con la ditta individuale ed ha dovuto cedere anche di fronte alla crisi finanziaria della società Bru-Ger s.r.l., posta in liquidazione; la crisi imprenditoriale si è inevitabilmente riversata sull'economia personale e familiare per cui egli non riesce a far fronte, neanche in una visione prognostica, non potendo prevedere con certezza ulteriori entrate e non potendo in ogni caso far fronte alla mole dei debiti accumulati (definitività dello stato di sovraindebitamento), alle obbligazioni pendenti e, per essere reimmesso nel circuito economico virtuoso, intende accedere alla **procedura di liquidazione del patrimonio**, per la quale ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n. 3 del 27 Gennaio 2012. Il ricorrente ha presentato l'ultima dichiarazione dei redditi PF nel 2014 per l'anno di imposta 2013, quando ancora era attiva l'omonima ditta individuale, avendo registrato una perdita di € 36.280,00. Per l'attività di amministratore di Bru-Ger s.r.l. il ricorrente non percepisce compenso né sono stati divisi utili nell'ultimo triennio, per cui egli è attualmente privo di redditi, dovendo pertanto provvedere alle spese mensili per il mantenimento del nucleo familiare il coniuge Marino Giovanna con il suo stipendio. Dalla ricostruzione economico/patrimoniale effettuata, l'Occ ha accertato che, in assenza di reddito, il ricorrente non è e non sarà mai in grado di adempiere le obbligazioni assunte e ciò ha generato un irreversibile stato di sovraindebitamento

Inoltre il debitore, benchè non abbia beni aggredibili, ha dovuto fornire la garanzia per un mutuo ipotecario contratto dalla coniuge Marino Giovanna, in regolare ammortamento. Per cui allo stato non si ritiene di dover includere nel piano di liquidazione dei beni il credito derivante dalla garanzia prestata dal debitore, che viene riportato solo per completezza dei dati rilevati attraverso la centrale rischi di Banca d'Italia.

⁵ (fonte del dato Collegamento IVA)

SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO DELLA MERITEVOLEZZA

L'Occ ha accertato la sussistenza della meritevolezza, poiché il ricorrente ha sempre onorato le proprie obbligazioni né si è indebitato per beni voluttuari o per spese superflue, tentando in tutti i modi di gestire gli impegni economici derivanti dalla ditta individuale che poi è stato costretto a cessare; non vi sono debiti contratti volontariamente, vivendo negli ultimi anni con lo stipendio della moglie. I debiti fiscali sono maturati nel tempo, non riuscendo ad onorarli con regolarità alle rispettive scadenze. Ciò ha generato ulteriori debiti per interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica che, nel complesso, incidono sulla precaria situazione finanziaria del proponente. In ragione di quanto accertato l'Occ ritiene che il ricorrente sia scevro da immeritevolezza e meriti una seconda chance, per cui alla cessazione del piano di liquidazione potrà beneficiare dell'esdebitazione. L'Occ ha accertato che nessun indebito arricchimento è stato perpetrato a danno dell'erario e nessun atto in frode è stato compiuto, non riuscendo comunque per causa di forza maggiore ad adempiere le obbligazioni. **La riforma Rordorf** ha modificato il concetto di meritevolezza, finora inteso quasi come pre-condizione di accesso alle procedure di sovraindebitamento nonché quale condizione successiva per l'ammissione alla esdebitazione, lasciando la sua valutazione ai soli casi in cui il debitore non è in grado di offrire utilità alcuna per consentirgli di accedere all'esdebitazione solo per una volta (art. 283 co. 1 nuovo Codice dell'insolvenza – ultima versione); ne discende che qualora il debitore abbia utilità, diretta o indiretta, presente o futura, che possa soddisfare il creditore, egli potrà accedere alla procedura di sovraindebitamento, anche se non meritevole. Tale novità rimanda alla ratio generale di incentivare l'utilizzo di questo strumento per risolvere le situazioni di difficoltà dei debitori; e ciò a conferma della grande attenzione posta dal legislatore interno, sull'onda della più evoluta legislazione comunitaria che, comunque, ne detta tempi e principi fondamentali.

SITUAZIONE PERSONALE, FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

In merito alla situazione personale, familiare, economica e patrimoniale, l'Occ ha accertato che:

a) composizione del nucleo familiare

Il ricorrente è coniugato dal 23 Settembre 1979 in regime di separazione dei beni con Marino Giovanna nata a Cesa (CE) il 16 Settembre 1962 (v. estratto di matrimonio del 19 Luglio 2019). Ella è attualmente dipendente della società Catrim s.r.l., con sede legale alla Str. Prov. Teverola – Casaluce, 13 Cap 81030 III^ Traversa, C.F. 04354770614 con una

retribuzione annuale lorda, riferita all'anno fiscale 2018, di € 20.373,31, mensile netta di € 1.327,00. Come si evince dallo stato di famiglia, il nucleo familiare è composto dal debitore e dal coniuge; l'unica entrata familiare è rappresentata dal detto stipendio del coniuge del proponente, che sostiene le spese mensili per consumi, che l'Istat prevede quale soglia al di sotto della quale si verifica uno stato di povertà assoluta per l'anno 2018 pari ad €. 862,90 a cui vanno aggiunte le ulteriori spese non rientranti tra i consumi.

b) elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento;

Le spese mensili indicate dal ricorrente sono contenute anche perché l'unica entrata familiare, seppur insufficiente, è quella del coniuge

Le spese strettamente necessarie al mantenimento del nucleo familiare ammontano ad € 978,33 mensili e la tabella che segue ne fornisce il dettaglio:

Fabbisogno familiare annuale. Componenti: 2					
Voce	Alimenti mensile	Altro mensile	Spese annuali	Pro capite anno	Pro capite mese
Alimenti e bevande	€ 300,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 1.800,00	€ 150,00
Abbigliamento e calzature		€ 150,00	€ 1.800,00	€ 900,00	€ 75,00
Spese sanitarie		€ 30,00	€ 360,00	€ 180,00	€ 15,00
Spese dentistiche		€ 50,00	€ 600,00	€ 300,00	€ 25,00
Tassa abitazione principale (TASI, TARES)		€ 33,33	€ 399,96	€ 199,98	€ 16,67
Energia Elettrica e canone RAI		€ 100,00	€ 1.200,00	€ 600,00	€ 50,00
Gas		€ 145,00	€ 1.740,00	€ 870,00	€ 72,50
Attività ludiche e tempo libero		€ 50,00	€ 600,00	€ 300,00	€ 25,00
Trasporti (pubblici e privati)		€ 50,00	€ 600,00	€ 300,00	€ 25,00
Comunicazioni (telefonia fissa e mobile ed internet)		€ 30,00	€ 360,00	€ 180,00	€ 15,00
Condominio (acqua e gas)		€ 40,00	€ 480,00	€ 240,00	€ 20,00
sub totale	€ 300,00	€ 678,33	€ 11.739,96	€ 5.869,98	€ 489,17
TOTALE		€ 978,33	€ 11.739,96	€ 5.869,98	€ 489,17

Le spese sono contenute in quanto ridotte a quelle indispensabili e commisurate alle entrate familiari non essendovi all'attualità margini ulteriori, per cui il proponente si limita alle spese strettamente necessarie per vivere. Ne deriva alcuna disponibilità di redditi personali che il proponente può porre a disposizione della procedura.

c) disponibilità liquide

Il proponente è titolare di un conto corrente n. 10001834 cointestato con il coniuge Marino Giovanna presso Unicredit Agenzia di Aversa, piazza V. Emanuele (di cui si produce estratto conto del 2019), con saldo zero.

d) garanzie

L'unica garanzia che il ricorrente può offrire la conferma della sua onestà e correttezza volendo egli adempiere le obbligazioni a suo carico ben consapevole che i creditori giammai potrebbero avviare con successo procedure esecutive individuali nei suoi confronti è rappresentata dall'apporto di **finanza esterna** dei figli del ricorrente **Brusciano Francesco Paolo**, nato ad Aversa (CE) il 13 Settembre 1980 C.F. BRS FNC 80P13 A512B coniugato e residente alla via G. Vico, 9 Aversa (CE) ed il figlio **Brusciano Silvestro**, nato a Caserta il 29 Dicembre 1991 C.F. BRS SVS 91T29 B963N, celibe residente alla via G. Vico n. 9 Aversa (VCE) nello stato di famiglia del fratello Francesco Paolo; quest'ultimo è socio e dipendente della S.F. s.r.l. P.IVA 04324050618 e Brusciano Silvestro è dipendente della Catrim s.r.l., P.IVA 04354770614 con sede legale alla Str. Prov. Teverola - Casaluce 13 Cap 81030 3^a Traversa, Teverola (CE); nonché socio al 50 % della S.F. s.r.l. **Entrambi apporteranno la finanza esterna necessaria al piano di liquidazione proposto, senza costituire ciò un debito a carico del ricorrente.**

Come si potrà facilmente intuire, si tratta di risorse che sono estranee al patrimonio del debitore e, per questo, vengono definite risorse di **“finanza esterna”**. La Giurisprudenza ha fornito una definizione di **“finanza esterna”** ancorata alla natura di neutralità del rapporto intercorrente tra il patrimonio del debitore e l'apporto economico fornito dal terzo stesso. In particolare, la Giurisprudenza di legittimità individua la fattispecie della **“finanza esterna”** in tutti quei casi in cui le risorse apportate dal terzo non determinano **né un incremento dell'attivo né un aggravio del passivo**. L'apporto economico fornito dal terzo, in buona sostanza, non determina il riconoscimento di ragioni di credito in favore del terzo stesso e ciò in ragione del cosiddetto **“principio di neutralità”**. Le **risorse erogate dal terzo** che possono essere inserite nella categoria della **“finanza esterna”**, possono essere suddivise in diverse ipotesi e fattispecie a seconda del momento in cui viene convenuto il finanziamento stesso. **La proposta** è sicuramente più appetibile per i creditori che, specialmente nei concordati liquidatori, per assonanza analogica alla procedura de qua, possono soddisfarsi su beni che non avrebbero potuto **“aggredire”** in

sede di fallimento come non potrebbero aggredire i beni del debitore odierno in sede di esecuzione individuale.

SITUAZIONE DEBITORIA

il piano di liquidazione proposto è sinteticamente riportato di seguito in tabella:

passività				
N.	Creditore	Titolo	Crediti	Classe
1	AER	Tributi e sanzioni	€ 278.535,43	Chirografo (degradato)
2	ENEL	D.I.	€ 98.153,39	Chirografo
3	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	Garanzia a favore di terzi	€ 156.000,00	Chirografo
	totale		€ 532.688,82	

SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Piano prevede, in sintesi:

- la totale cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio del sovraindebitato oltre all'apporto di finanza esterna, in particolare esso prevede:
- la liquidazione della quota pari al 50% del capitale sociale della società Bru.ger s.r.l. già posta in liquidazione volontaria;
- la liquidazione del 50% della quota societaria della Calzaturificio Mister Franco di Brusciano Gerardo & co. s.n.c.
- l'apporto di finanza esterna costituito dall'intervento dei figli del debitore;
- il pagamento per intero dei crediti prededucibili;
- il parziale pagamento dei creditori con privilegio mobiliare generale attesa l'incapienza del patrimonio del debitore;
- il pagamento dei creditori privilegiati retrocessi al grado chirografo nella misura del 8,5%;
- il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 8,5%.

L'istituto della liquidazione del patrimonio è strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento (nomina del professionista, formazione dello stato passivo, programma di liquidazione, liquidazione competitiva dei beni e conseguente cancellazione trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, esdebitazione all'esito della liquidazione). Posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, apparirebbe irragionevole ritenere che la strada della liquidazione sia preclusa al sovraindebitato privo di beni mentre è consentita l'istanza di fallimento in proprio da parte

di un imprenditore privo di beni mobili e immobili (v. **Tribunale di Roma RG 6708/2019; Tribunale di Verona RG 37/2018**).

Dunque a fronte di tale disponibilità mensile dei garanti esterni, è stata predisposta la proposta riepilogata nella seguente tabella al fine di pagare i creditori nei quattro anni successivi all'apertura della liquidazione, dopo aver pagato le spese della procedura (Occ e avv. Ernesto Palumbo) nei primi sei mesi dall'apertura della liquidazione fruendo della moratoria di cui all'art. 8 co 2° legge 3/2012 nella misura del 100% dei compensi preventivati e maturati, dopo l'apertura della procedura di liquidazione dei beni nei primi sei mesi dall'apertura della liquidazione.

N	Creditore	Causale	Titolo	Importo originario	Acconti	%	Saldo	Grado	6
1	OCC	Compenso	Assistenza proc.	€ 4.038,43	€ 1.438,43	100,00%	€ 2.600,00	Prededuzione	433,33
2	Avv.to Palumbo	Compenso	Assistenza proc.	€ 3.570,00		100,00%	€ 3.570,00	Prededuzione	595,00
Subtotale 1				€ 7.608,43			€ 6.170,00		1.028,33
42									
1	AER	Cartelle	Cartelle	€ 278.535,43		8,50%	€ 23.675,51	Privilegio	563,70
2	ENEL	Credito	Atto di precetto	€ 98.153,39		8,50%	€ 8.343,04	Chirografo	198,64
Subtotale 2				€ 376.688,82		8,50%	€ 32.018,55		762,35
TOTALE GENERALE							€ 38.188,55		
							Acconto Occ	€ 1.438,43	
							TOTALE	€ 39.626,98	

A decorrere dal 7° mese e fino al 48° mese saranno pagati tutti i creditori senza tener conto della distinzione tra privilegiati e chirografi poiché il piano di liquidazione proposto risulta sostenibile e fattibile solo con l'apporto di finanza esterna, ragion per cui nessun privilegio può essere riconosciuto nei confronti della finanza esterna.

I crediti di Ader e di Enel spa saranno pagati nella misura del 8,5% rispetto al credito originariamente vantato.

SULL'ESDEBITAZIONE

In merito all'esdebitazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 14 terdecies della L. 3/2012 pare applicabile, al termine del processo liquidatorio, l'esdebitazione per i debiti che residuano in capo al ricorrente. La disciplina ricalca quella dell'esdebitazione fallimentare: ricorso del debitore interessato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, decreto del Giudice, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità, che dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente

Tanto premesso e ritenuto, il ricorrente Paone Mario come sopra rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

che **P^{III}.mo Giudice Delegato**, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, ai sensi della dell'art. 14 ter e ss della L. 3/2012, **Voglia**

1) dichiarare con decreto l'apertura della procedura di liquidazione, al fine di consentire la liquidazione di tutti i beni del ricorrente per il soddisfacimento dei creditori, con le modalità di legge mediante l'apporto di finanza esterna, nonché di ciò che dovesse eventualmente sopravvenire durante l'esecuzione del piano dall'apertura all'estinzione della procedura di liquidazione;

2) nominare a tal fine un liquidatore che, per questione di semplicità della procedura nonché per l'economicità della stessa, valutare di nominare lo stesso Gestore della Crisi che si è dichiarato disponibile ed è in possesso dei requisiti di legge;

3) disporre, ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma II, della L. 3/2012, tutti gli effetti protettivi per i creditori aventi titolo o causa anteriore;

4) stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto, se del caso ordinando l'oscuramento dei dati sensibili di terzi ai fini della protezione degli stessi (privacy);

5) ammettere la soddisfazione in prededuzione nella misura sopra determinata dei compensi spettanti al professionista incaricato O.C.C., ai procuratori costituiti in giudizio, nonché al nominando liquidatore;

6) disporre la sospensione e/o l'inibizione di qualsivoglia procedura esecutiva;

7) disporre anche ai sensi dell'art. 14 terdecies della L. 3/2012, al termine del processo liquidatorio, in favore del ricorrente il beneficio dell'esdebitazione per i debiti che residuano

8) spese come per legge

Con riserva di integrare documentazione e/o allegazione ai fini dell'accoglimento della proposta di cui sopra.

Si allegano i seguenti documenti:

1) copia documento di identità e cf del ricorrente;

2) istanza nomina Gestore

3) provvedimento di nomina Gestore della Crisi

4) preventivo e accettazione compensi Occ

5) preventivo con accettazione compensi legali

6) proposta di liquidazione dei beni

7) relazione particolareggiata dell'Occ

8) autocertificazione stato di famiglia e residenza

- 9)estratto atto di matrimonio
- 10)visura protesti
- 11)mod. PF 2012, 2013 e 2014
- 12)visura storica Camera di Commercio Caserta Bru.ger srl in liquidazione volontaria
- 13)visura camera di commercio ditta Brusciano Gerardo, cessazione e cancellazione
- 14)visura CTC
- 15)dati anagrafici cassetto fiscale
- 16)estratto di ruolo AeR
- 17)atto di precetto Enel S.p.A.
- 18)autocertificazione spese mensili
- 19)centrale Rischi Banca d'Italia
- 20)visura PRA
- 21)elenco creditori
- 22)autocertificazione beni immobili
- 23)autocertificazione beni mobili registrati
- 24)soglia di povertà assoluta Istat 2018
- 25)ultime tre buste paga garanti/interventori
- 26)ultima dichiarazione dei redditi garanti/interventori
- 27)ultima dichiarazione dei redditi coniuge del proponente
- 28)ultime tre buste paga coniuge del proponente
- 29)visura società Catrim s.r.l.
- 30)visura società S.F. s.r.l.
- 31)copia visura storica Calzaturificio Mister Franco di Brusciano & c. s.n.c. (cancellazione)
- 32)cessazione Agenzia delle Entrate p.iva della Mister Franco s.n.c.
- 33)precisazione credito Ade del 17/12/2019
- 34)avviso di accertamento Agenzia delle Entrate
- 35)dichiarazione apporto di finanza esterna sottoscritta dagli interventori
- 36)accertamento furto motoveicolo
- 37)verbale dell'amministratore di messa in liquidazione volontaria Bru-ger s.r.l.
- 38)verbale dell'assemblea Bru-ger s.r.l. del 22 Aprile 2018
- 39)verbale dell'assemblea Bru-ger s.r.l. del 24 Aprile 2018

Con riserva di produrre altri documenti se necessario.

Ai fini della normativa vigente in materia il contribuente si dichiara che il presente è giudizio per l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex art.14 ter L. 3/2012

Salvis Iuribus

(Avv. Ernesto Palumbo)

Tribunale Napoli Nord
 Sezione Fallimentare
 Depositato
 Aversa li 27 FEB 2020

Consistente Giudiziario
 Assessore Dott. Anna Robustelli

mandato

io sottoscritto Brusciano Gerardo , nato a Napoli il 05/08/1957 C.F. BRS GRD 57M05 F839P, residente alla via G. Vico ,9 Aversa(CE) delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, nel giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord avente ad oggetto ricorso ai sensi della legge n.3/2012(sovraindebitamento) c/agenzia delle entrate-riscossione C.F. 13756881002 in persona del legale rappresentante p.t. ed altri l'avv. Ernesto Palumbo C.F. PLM RST 66E01 F839C , conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa e/o in garanzia, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dello stesso.Eleggo domicilio ai fini del presente atto con lo stesso in Aversa(CE) via G.Gentile,2, ovvero nel domicilio digitale pec: ernesto.palumbo@avvocatismcv.it;ex art. 52, comma 1, lett. B D.L. 90/2014 e successive modifiche, censita nel ReGinDe.Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del giudizio ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata dello stesso.Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.Il presente mandato è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011,come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013

Brusciano Gerardo

7 e.

Er

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE CIVILE PRIMA
DEPOSITATO
AVERSALI 27 FEB. 2020

L'AGENTE CAUSIDIZIARIO
dot.ssa Daniela Robustelli

DR



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III sezione civile

Il Giudice delegato, dott. Giovanni Di Giorgio;

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da Gerardo Brusciano ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. l. 3/2012;

rilevato che:

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente risiede in Aversa;
- il ricorrente è in stato di sovraindebitamento, come si evince dalle argomentazioni di cui al ricorso e come attestato dall'OCC;

visti gli artt. 14 *ter* e 14 *quinqies* l. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* l. cit. in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b), dal momento che:
 - a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012, come chiarito dalla memoria integrativa depositata il 24.4.2020;
 - b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla l. 3/2012;
 - c) la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3 della l. 3/2012, e alla stessa sono allegati l'inventario dei beni e la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi recante le indicazioni prescritte dall'art. 14 *ter*, comma 3, l. 3/2012;



ritenuto che il proponente ha prodotto la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuto altresì che non risulta necessario determinare l'importo delle spese necessarie per il sostentamento del proponente e del suo nucleo familiare, atteso che egli risulta nullatenente e che tali spese appaiono garantite dal reddito da lavoro del coniuge;

considerato infine che deve provvedersi alla nomina di un liquidatore, con la precisazione che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Gerardo Brusciano, nato a Napoli il 5.8.1957;

nomina liquidatore il dott. Vincenzo Caterino, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall. (art. 14 *quinquies* comma 2 lett. a, l. 3/2012) ed iscritto all'elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. 202/2014;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Napoli Nord.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e al liquidatore nominato.

Aversa, 08/06/2020

il Giudice delegato

Dott. Giovanni Di Giorgio

